



ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

42/2021

ESTRATTO



ROMA E AMERICA.
DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

Promossa da

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
Università di Roma 'Tor Vergata'

In collaborazione con

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'
del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma
Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)

42/2021

La Rivista pubblica un volume ogni anno.

Abbonamento: Italia € 75,00; Estero € 115,00; Digitale € 60,00

Cartaceo + Digitale (Italia) € 90,00; Cartaceo + Digitale (Estero) € 138,00

Fascicolo cartaceo: € 75,00; digitale: € 65,00

Tutti gli ordini vanno indirizzati a:

STEM Mucchi Editore S.r.l.

Via Jugoslavia - 14 - 41122 Modena - Italia

tel. +39 059 374094; c/c postale n. 11051414

info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

http://www.mucchieditore.it/romaeamerica

Registrazione al Tribunale di Modena n. 1372 del 24.2.1997 – M. Mucchi *direttore responsabile*
issn 1125-7105

© STEM Mucchi editore - 2021

Grafica e impaginazione, STEM Mucchi (MO), stampa Geca (MI)

Finito di stampare nel mese di giugno del 2022

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o articolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Volume realizzato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia



Centro di Studi
Giuridici
Latinoamericani



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

UNIBS.it



Fondazione
di Sardegna

Direttore:

Antonio Saccoccio

Rivista promossa da:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma 'Tor Vergata'

Riccardo Cardilli, *coordinatore*

In collaborazione con:

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del CNR - 'Sapienza' Università di Roma

Pierangelo Catalano, *responsabile*; Caterina Trocini

ASSLA - Associazione di Studi Sociali Latino-Americani, Sassari

Alberto Merler, *presidenza*; Lavinia Rosa

Comitato di direzione editoriale:

Samir Aličić, Università di Sarajevo Est; Simona Cacace, Università di Brescia; Roberta Marini,

Università di Roma 'Tor Vergata'; Stefano Porcelli, Università di Brescia

In redazione:

Antonio Angelosanto, Alessandro Cassarino, Laura Formichella, Juana Aracely Larios Méndez;

Giulia Rabaioli, Isabella Zambotto

Comitato scientifico:

Sandro Schipani, 'Sapienza' Università di Roma (Italia)

Jorge C. Adame Goddard, Universidad Nacional Autónoma de México; Tatiana Alexeeva, Università nazionale di ricerca 'Scuola Superiore di Economia', Mosca; Samir Aličić, Università di Sarajevo Est; Walter Antillón, Universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica; Ignazio Castellucci, Università di Teramo; Luis Enrique Chase Plate, Universidad Nacional de Asunción; Carlos R. Constenla, Instituto Latinoamericano del Ombudsman - Defensor del Pueblo, Buenos Aires; José Luís Cuevas Gayosso, Universidad Veracruzana, Xalapa; Tommaso dalla Massara, Università Roma Tre; Andrea Di Porto, 'Sapienza' Università di Roma; Antonio Fernández de Buján, Universidad Autónoma de Madrid; Iole Fargnoli, Università di Milano e Università di Berna; Fei Anling, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Jean-François Gerkens, Université de Liège; Emilssen González de Cancino, Universidad Externado de Colombia; Huang Feng, Università Normale di Pechino - BNU; Jiang Ping, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Giovanni Lobrano, Università di Sassari; Machkam Machmudzoda, Accademia delle Scienze della Repubblica del Tagikistan; Antun Malenica, Università di Novi Sad; Judith Martins-Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre; Carla Masi Doria, Università di Napoli 'Federico II'; Cesare Mirabelli, Università di Roma 'Tor Vergata'; José C. Moreira Alves, Universidade de São Paulo; Noemi L. Nicolau, Universidad Nacional de Rosario; Malina Novkirishka Stoyanova, Università di Sofia; Pietro Paolo Onida, Università di Sassari; Massimo Papa, Università di Roma 'Tor Vergata'; Valerio Pescatore, Università di Brescia; Aldo Petrucci, Università di Pisa; Ronaldo de Britto Poletti, Universidade de Brasília; Norberto D. Rinaldi, Universidad de Buenos Aires; Marcial Rubio Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; Gianni Santucci, Università di Trento; Martin Josef Schermaier, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn; Emilio Spósito Contreras, Universidad Central de Venezuela, Caracas; Franco Vallocchia, 'Sapienza' Università di Roma; Andrea Trisciunglio, Università di Torino; Xu Guodong, Università di Xiamen - XmU (Cina).

La Redazione è presso:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani

Università di Roma 'Tor Vergata'

Via Cracovia, 50

00133 Roma (Italia)

Tel. 39 06 72592303

antonio.saccoccio@uniroma1.it

<http://www.mucchieditore.it/romaeamerica>

I libri per segnalazioni vanno inviati alla Redazione della Rivista.

La Rivista segnala tutte le pubblicazioni ricevute.

In adesione alle direttive dell'ANVUR, la pubblicazione degli articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e del revisore) da due (tre in caso di dissenso) valutatori scelti dalla Direzione della Rivista in primo luogo fra i componenti del Comitato dei valutatori, o, in alternativa, fra studiosi di provata fama.

L'elenco completo dei valutatori è disponibile nella pagina *web* della Rivista e presso la Direzione.

Hanno espresso valutazioni in ordine ai contributi del presente volume:

Francesco Buonomenna, Università di Salerno; Mariateresa Carbone, Università di Catanzaro; Roberto Carleo, Università di Napoli 'Parthenope'; Cosimo Cascione, Università di Napoli 'Federico II'; José Felix Chamie Gandur, Universidad Externado de Colombia; Alice Cherchi, Università di Cagliari; Barbara Cortese, Università Roma Tre; Alfredo Di Pietro, Universidad de Temuco (Cile); Fabio Siebenheichler De Andrade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasile); Domenico Dursi, 'Sapienza' Università di Roma; Iole Fagnoli, Università di Milano; Francesco Fasolino, Università di Salerno; Paolo Ferretti, Università di Trieste; Paolo Luciano Garbarino, Università del Piemonte Orientale; Han Son, Northwest University of Political Science and Law 'NWUPL' (Xi'an, Cina); Rossella Laurendi, Università di Genova; Francesco Lazzari, Università di Trieste; Pietro Lo Iacono, Università di Roma 'LUMSA'; Vincenzo Mannino, Università Roma Tre; Chiara Minelli, Università di Brescia; Rosanna Ortu, Università di Sassari; Antonio Palma, Università di Napoli 'Federico II'; Ivano Pontoriero, Università di Bologna; Massimo Proto, Link Campus Roma; Andrea Trisciungoglio, Università di Torino; Mario Varvaro, Università di Palermo; Wang Yingying, Northwest University of Political Science and Law 'NWUPL' (Xi'an, Cina); Xu Jiambo, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza 'CUPL' (Pechino, Cina); Zhai Yuanjan, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza 'CUPL' (Pechino, Cina).

INDICE

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

FONDAMENTI

JUAN PABLO II

Simón Bolívar y la aspiración latinoamericana a la 'Patria Grande'
(Omelia del 17 dicembre 1980)..... pag. 11

CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

Deliberazione unanime del 15 novembre 2007 n. 235 » 19

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

Promemoria 1980-2007..... » 23

INIZI E SVILUPPI

GIORGIO RECCHIA [a cura di] *Società Bolivariana di Roma. Notizie, 1983* » 25

Cronache 1980-2008 [P. CATALANO – L. ROSA]..... » 31

Convegni e pubblicazioni 1980-2019..... » 47

STUDI RECENTI

GIULIO FIRPO

Da Caio Sicinio Belluto a Simón Bolívar: il modello romano » 59

EMILIO SPÓSITO CONTRERAS

La homilía de San Juan Pablo II en conmemoración del CL Aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Estudio histórico-jurídico » 63

FABIO MARCELLI

Il debito estero nel pensiero delle classi dirigenti latinoamericane, da Bolívar a Chávez..... » 71

CONGRESOS LATINOAMERICANOS DE DERECHO ROMANO

Notizie per la storia dei Congressos Latinoamericanos de Derecho romano. Dall'inizio: tra Sardegna e Santa María de los Buenos Aires [P. CATALANO] » 79

Cronología de los Congressos. Illustrazione: da Buenos Aires 1976 a Xalapa 1994 » 83

XI Congreso Latinoamericano de Derecho romano (Buenos Aires - Morón, 14-17 de septiembre de 1998). Premisas [P. CATALANO] » 85

ALICE CHERCHI

Cronaca del XX Congreso Latinoamericano de Derecho Romano (Sassari, 20-21 de septiembre - Roma, 24-25 de septiembre de 2018) » 95

CEISAL - GRUPO DE TRABAJO DE JURISPRUDENCIA

<i>Notizie del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del CEISAL - Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina [P. CATALANO]</i>	pag.	107
<i>Initiatives 1979-2019</i>	»	109
ANTONIO SACCOCCIO		
<i>Hanns-Albert Steger latinoamericanista romanista (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)</i>	»	119
HANNS-ALBERT STEGER		
<i>La significación del Derecho romano para la Universidad Latinoamericana en los siglos XIX y XX (Bogotá, 1985)</i>	»	127
HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ †		
<i>Crónica de la reunión del GTJ - Grupo de Trabajo de Jurisprudencia. IX Congreso CEISAL (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)</i>	»	139

TRADUZIONE ITALIANA DEL DIGESTO

LUISA AVITABILE		
<i>Il Digesto, principio genealogico della normatività giuridica</i>	»	147
NATALINO IRTI		
<i>L'altrove del diritto romano</i>	»	151
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI		
<i>L'arte della traduzione e il Corpus iuris civilis</i>	»	153
ANDREA DI PORTO		
<i>Traduzione del Digesto e metodo della didattica del diritto romano nell'Università del 'saper fare'</i>	»	165
RICCARDO CARDILLI		
<i>Traduzione e legato mortis causa</i>	»	181
FRANCO VALLOCCHIA		
<i>Tradurre i Digesti. Concetti e parole del sistema giuridico</i>	»	211
VALERIO PESCATORE		
<i>'Tradurre i Digesti': una spigolatura civilistica in materia di interpretazione delle disposizioni mortis causa (e di legato di suppellettili)</i>	»	217
MARCO ROSSETTI		
<i>Traduciamolo, il Digesto: esso ci serve oggi più che mai</i>	»	229
SANDRO SCHIPANI		
<i>Dal latino del diritto romano a un diritto, due lingue; un diritto, molte lingue</i>	»	235
GIULIA RABAIOLI		
<i>Tradurre i Digesti nel XXI secolo</i>	»	271

DIRITTO ROMANO COMUNE

JEAN-FRANÇOIS GERKENS – CÉLINE MATHIEU <i>Le nouveau Code civil belge</i>	pag.	285
ROBERTA MARINI <i>Principio romano della revocabilità testamentaria e nuovo Codice civile della RPC</i> »		299
ALESSANDRO CASSARINO <i>Diacronia 'giurisprudenziale': note a margine di una recente interpretazione della Corte di cassazione in tema di sepolcro gentilizio ed ereditario</i>	»	311
RENATO PERANI <i>La 'rotazione' della cosa pignorata nelle testimonianze del Digesto</i>	»	331
FELIPE BRAGA NETTO <i>O perfil do direito civil brasileiro nas duas primeiras décadas do século XXI: entre perguntas e respostas</i>	»	355
CESARE ALZATI <i>Romania e diritto romano: a proposito della libertà</i>	»	393
PAOLO FERRETTI <i>Il nascituro tra diritto romano e diritto turco</i>	»	397

DIRITTO ROMANO E DIRITTO CINESE

XU GUODONG <i>Il principio verde nel Codice civile cinese: statuizione, fondamento teorico, carenze e utilizzo nella pratica giudiziaria</i>	»	409
FEI ANLING – STEFANO PORCELLI <i>Zhun hetong (quasi-contratti) e obligationes quasi ex contractu nel Codice civile cinese</i>	»	421
FANG XIAO <i>L'essenza della cultura giuridica cinese tradizionale</i>	»	441

LETTURE

ANDREA TRISCIUOLIO, <i>Temas de derecho administrativo romano comparado</i> , Ed. Dykinson, Madrid, 2021, pp. 203 [JOSÉ MIGUE PIQUÉ MARI]	»	493
GREGOR ALBERS, <i>Perpetuatio obligationis. Leistungspflicht trotz Unmöglichkeit im klassischen Recht</i> , Böhlau, Köln, 2019, pp. V-419 [MANUEL GRASSO]	»	501
RENATO PERANI, <i>Pignus Distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio</i> , Giuffrè, Milano, 2021, pp. XVIII-335 [CATALINA SALGADO RAMÍREZ].....	»	509

DOCUMENTI

<i>Tercera carta-relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. Coyoacán, 15 de mayo de 1522</i>	»	515
--	---	-----

RICORDI

<i>Alejandro Guzmán, (no) codificador (1945-2021)</i> [GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA]	»	523
<i>Ricordo di Alejandro Guzmán Brito</i> [SANDRO SCHIPANI]	»	553

TRADUZIONE ITALIANA DEL DIGESTO

IL DIGESTO, PRINCIPIO GENEALOGICO DELLA NORMATIVITÀ GIURIDICA

LUISA AVITABILE

1. Nel ringraziare per questa iniziativa sulla continuazione della traduzione del *Digesto*, ad opera del gruppo di ricerca di Diritto romano della 'Sapienza', e nel portare il saluto del Dipartimento di Scienze Giuridiche agli illustri relatori, sento di dovere riflettere sull'importanza del *Digesto* anche per la filosofia del diritto.

L'intera prospettiva giuridica può essere analizzata con l'ausilio di una serie di contributi epistemologici che impongono di non tralasciare gli aspetti più propriamente speculativi presenti nel *Digesto*.

In questo tentativo ermeneutico, la posizione prioritaria è assunta dall'attenzione rivolta alle sollecitazioni provenienti da alcuni passaggi, divenuti terreno comune, volto non ad una cognizione semplificata del funzionamento del diritto, ma ad una comprensione dei testi giuridici, secondo un'alchimia strutturale, dove il concetto di 'struttura' è ricondotto alla filosofia e alla storia del diritto, alle quali spetta il compito di chiarire l'impegno intellettuale, oltre che reale, della composizione rappresentativa del 'principio di causalità' incarnato dal *Digesto*, come origine genealogico-giuridica.

Seguendo le linee di questa architettura, il concetto di antropologia giuridica, individuato in alcuni passi del *Digesto*, diventa poligenetico poiché, secondo la sua intrinseca essenzialità, indica i limiti e le potenzialità del diritto, sino a confluire nei prodromi della civiltà giuridica, rinviando a quei principi essenziali quali *honeste vivere*, *alterum non laedere* e *suum cuique tribuere*.

Si può interpretare così l'importanza costitutiva della struttura giuridica come complemento del soggetto, con il quale costruisce un meccanismo atto alla disseminazione istituzionale dei contenuti qualitativi del diritto nella comunità giuridica. La struttura assume contorni policentrici, poiché attribuisce a se stessa una pluralità di orizzonti – la costruzione del discorso, l'istituzione della giuridicità, la causalità come momento di rappresentazione e non di sola inferenza logica, il potere della parola, la ritualità della prassi giuridica, la giuridicità come momento ermeneutico, la relazione tra 'giuridico' e 'normativo' – che presentano l'ansia di giustizia dell'umano attraverso l'interrogativo 'perché le leggi?'

Il *Digesto* riporta la questione della normatività ad un punto che funge da archetipo, attraverso un riferimento precipuo alla struttura simbolica che implica un'idea di costruzione fautrice di una ermeneutica giuridica, in linea con la progressiva delineazione del soggetto giuridico.

Pertanto, di fronte alla tradizione, il giurista si impegna a elaborarla criticamente ed ermeneuticamente per renderla autonoma, senza sottoporla ad una riaffermazione storicistica; in questo senso, ogni trasmissione necessita di una sistemazione originale e significativa, entrando così in contatto con un capitale giuridico idoneo a sintetizzare specularmente le difficoltà insite nella vastità dell'intero sistema romano-bizantino,

nell'ermeneutica dei testi giuridici, nell'eredità romano-cristiana, sino alle radici della managerialità della globalizzazione informatizzata.

La contiguità incisiva del concetto di erudizione – inclusivo delle definizioni di esegesi, traduzione, trasmissione, ermeneutica, interpretazioni e commenti... –, atta a contenere la complessa struttura formale, lascia emergere l'ordine significativo sostanziale del testo giuridico. Infatti, il concetto di erudizione sottolinea la ricostruzione del passato derivante da testi giuridici come il Digesto, rappresentante della storicità testuale, che allunga la sua ombra come canovaccio di riferimento per la comprensione del giuridico.

La fenomenologia del diritto si pone l'obiettivo di discutere il 'principio genealogico del diritto', proprio della riflessione sul Digesto, anche in una dimensione logica. L'aspirazione dell'umano al giusto interrompe la successione cronologica del divenire, metabolizzandola come storicità e rivelando la fragilità di un'alchimia solo funzionale della struttura giuridica, attraverso la critica del filosofo del diritto nei confronti di una normatività a statuto scienziata.

L'impegno teorico diventa determinante per evitare un 'pericolo del diritto' ravvisabile nella sua banalizzazzione che conduce alla sua fusione con il legalismo e nel travisamento della funzione giuridica con alcune forme sociali o con il tecnicismo di certa informatizzazione.

Alla base delle espressioni genealogiche si compone la profondità di un sistema testuale non arbitrario, non totalitario, non solipsisticamente conforme a bisogni o esigenze meramente sociali o ad istanze tecno-formali, con riferimento all'essenziale rappresentato dal funzionamento logico-razionale, decisivo per la continuazione della specie umana vincolata al testo giuridico, come ad una delle massime espressioni della cultura.

2. Per poter formulare appieno la complessa costruzione giuridica che promana dall'interpretazione del *Digesto*, si deve approdare al concetto di riferimento che non rinvia a un sistema automaticamente referenziale, ma ad *a priori* argomentativi anche logici, collegati ai due versanti strutturali che contribuiscono poi a definire l'antropologia giuridica: 'la questione genealogica', corredata da un capitale di significazione, vale a dire da un impegno di trasmissione; 'l'istituzione giuridica' come singenesi di una serie di componenti che anelano ad una fenomenologia del diritto, riferita ad una complessa articolazione archetipica.

Il primo dei due elementi – la genealogia – poggia sulla circostanza che la struttura fenomenica del diritto rimarca la sua peculiarità rinviando all'*humanitas*. Il significato della questione genealogica giustifica il diritto, nella sua istituzione, nei limiti razionali della civiltà del diritto.

Il secondo punto è costituito da due distinzioni che formano la struttura istituzionale: il 'giuridico' come 'riferimento', capacità di trascendere la datità testuale, ma che non si impone come rinvio ideologico e plasmante. Il Digesto è quel che sta nel sottofondo, il riferimento, l'analogo è nel mito, nelle strutture religiose o in quelle politiche, con una varietà che traccia la pluralità culturale; in seconda istanza, l'elaborazione culturale del principio di trasmissione della giuridicità e la differenza tra una trasmissione lineare e una consapevole che contestualizzano il diritto, operando sulla base di un rin-

vio, per cui il diritto delle persone scaturisce dall'elaborazione culturale del principio di provenienza, non strettamente correlato quindi ad una progenie naturalistica.

La genealogia esprime quell'intenso processo culturale e storico che ha uno dei suoi inizi nel Digesto, come opera rappresentativa delle radici giuridiche, sino a giungere alle istituzioni della globalizzazione che a volte – come testimonia la storia –, in una sorta di schizofrenia culturale, si rendono interpreti dei miti della de-ragione nell'elaborazione di una tecnocrazia normativo-manageriale.

3. Seguendo questo itinerario ermeneutico, ci si discosta dalle teorie di autofondazione ed eterofondazione del diritto, così come si cerca di criticare la definizione di diritto naturale presentata quale alterazione e giustificazione delle diverse normative legalistiche, attribuite alla nascita dell'uomo (*natura, natus, nascor*). Alla mappa terminologica del Digesto corrisponde la ripresa di una direzione, tutt'altro che secondaria – il recupero delle espressioni del diritto e della *ratio* –; all'interno di questa struttura è possibile far lievitare una sintesi tra l'esperienza consolidata, di cui testimonia qualunque sistema giuridico, con la trasmissione dei testi (*res tradita scripta*), e le questioni sull'identità dell'essere umano che, assumendo variazioni di ordine giuridico e politico-sociale, tendono ad affermarsi come deterministiche in direzione delle attuali scoperte della neurobiologia.

In una direzione contraria al progetto di rifondazione dell'antropologia giuridica, istituire i fondamenti del diritto assume contorni esperienziali classici; assolve alla struttura significativa della 'ricerca del giusto', contrapposta all'istinto; esprime inoltre la questione della giuridicità in quella accezione fenomenologica della differenziazione tra giuridico e normativo, tra giusto e legale immersa nella struttura razionale del 'simbolico', di modo che i fondamenti del diritto positivo discendano dai principi della giuridicità. Alla contemporaneità si pone la questione esistenziale di distinguersi non solo dall'animale, ma da un modello di individuo tecno-scientifico, neuro-biologicamente determinato, immaginato privo di un'essenza libera, perché materialmente designato a raggiungere la perfezione in una dimensione bio-macchinale.

Per l'esplicitazione di un'antropologia giuridica derivante dal Digesto, si procede dall'idea del 'principio di causalità genealogica'. I termini essenziali di questo asserto sono da ricondurre ad una costruzione giuridica di base, il che non significa rifondare, né distruggere per ricostruire ex novo, ma riappropriarsi della dimensione classica del diritto. Si allude a quella dimensione orientata alla comunicazione giuridica, riproposta in una specifica architettura genealogica, per far operare il senso del giusto, nell'ambito dell'attualità del quadro normativo, configurato anche dalla contemporanea 'civiltà dei dati' che ambienta ogni riflessione sul diritto, espressa nei possibili orientamenti del pensiero giuridico di oggi.

La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina* è promossa dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani della Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma, l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA).

La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (*ars boni et aequi*) costituito *hominum causa*, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in particolare ai temi dell'unità e dell'unificazione del diritto, e del diritto dell'integrazione, in Eurasia e in America Latina.

Si considera innanzitutto il periodo di 'inizio' (*principium*) del sistema giuridico romanistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (*templum iustitiae* secondo Giustiniano) in 'Costantinopoli nuova Roma', e, sottolineandone il carattere già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria 'Mosca terza Roma'.

Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) viene dato risalto all'America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico latinoamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo universalismo.

L'origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l'esigenza del confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici (in primo luogo il diritto musulmano).

Hanno collaborato a questo numero della rivista:

CESARE ALZATI
LUISA AVITABILE
FELIPE BRAGA
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI
RICCARDO CARDILLI
ALESSANDRO CASSARINO
PIERANGELO CATALANO
ALICE CHERCHI
ANDREA DI PORTO
FANG XIAO
FEI ANLING
PAOLO FERRETTI
GIULIO FIRPO
JEAN-FRANÇOIS GERKENS
MANUEL GRASSO
HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ†
NATALINO IRTI

FABIO MARCELLI
ROBERTA MARINI
CÉLINE MATHIEU
RENATO PERANI
VALERIO PESCATORE
JOSÉ MIGUEL PIQUÉ MARI
STEFANO PORCELLI
GIULIA RABAIOLI
LAVINIA ROSA
MARCO ROSSETTI
GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA
ANTONIO SACCOCCIO
CATALINA SALGADO RAMÍREZ
SANDRO SCHIPANI
EMILIO SPÓSITO CONTRERAS
FRANCO VALLOCCHIA
XU GUODONG

